

Oggetto Formento Autoservizi - Revoca dell'Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza prot. n.6396 del 13/12/2012, rilasciata per l'esercizio di un servizio di linea non contribuito di tipologia commerciale sulla tratta TorinoLingotto FS-Caselle Aeroporto.

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il direttore di Pianificazione e Controllo Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di revocare l'Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza prot. n.6396 del 13/12/2012, rilasciata alla Società Formento s.n.c. e relativa all'autolinea "Torino Lingotto FS-Caselle Aeroporto".

Efficacia

Il presente provvedimento avrà efficacia all'esito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui alla domanda prot. n.1058 del 22/02/2013.

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico dagli enti aderenti e in particolare, con riguardo all'ambito metropolitano, di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti².

Tra queste, e con riferimento alle competenze conferite dalla Provincia e dai Comuni soggetti di delega, vi è il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada non contribuiti, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni³.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, nell'intento di recepire le novità normative intervenute successivamente alla deliberazione n.4/3 del 15/06/2004, con deliberazione n.13/1 del 21/12/2007 ha ridefinito gli indirizzi generali per il rilascio, su richiesta degli interessati, delle autorizzazioni ai servizi di trasporto pubblico eserciti da terzi in regime di concorrenza. Gli indirizzi generali, al n.7, sono stati successivamente modificati con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n.05/1 del 22/05/2009⁴.

Con Determinazione Dirigenziale n.459 del 13/12/2012 la Società Formento Autoservizi è stata autorizzata ad effettuare un servizio di trasporto di persone su strada non contribuito di tipologia commerciale, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni,

sulla tratta Torino Lingotto FS-Caselle aeroporto (autorizzazione prot. n.6396 del 13/12/2012).

Con nota protocollo Agenzia n.1058 del 22/02/2013 la Società Alivision Transport S.c.a.r.l., in qualità di mandataria dell'Associazione Temporanea d'Imprese costituita con la Società Formento s.n.c., ha richiesto, previa revoca dell'autorizzazione allo svolgimento della linea Torino Lingotto FS - Caselle Aeroporto prot. n.6396 del 13/12/2012 rilasciata alla Società Formento, il rilascio di una nuova autorizzazione in capo all'A.T.I., il cui contratto è stato stipulato con scrittura privata sottoscritta in data 01 febbraio 2013.

Dato atto che la richiesta inoltrata dalla Società Alivision è stata controfirmata per ratifica ed accettazione dalla legale rappresentante della Società Formento s.n.c. Mara Formento, si ritiene di procedere alla revoca del provvedimento di autorizzazione all'effettuazione dell'autolinea non contribuita "Torino Lingotto FS - Caselle aeroporto" rilasciata alla Società Formento s.n.c. con Dirigenziale n.459 del 13/12/2012.

Attenzione

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199

Il direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 08 marzo 2013

¹ Art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e Art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004.

² Art. 8 co. 3 della L.R. Piemonte 1/2000

³ La Legge Regionale 1/2000, "Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", e in particolare l'art. 3 comma 6, che regola con provvedimento autorizzatorio, anziché concessorio, i servizi di trasporto pubblico locale, esercitati da Terzi in regime di concorrenza, esenti da obblighi tariffari e senza sovvenzioni da parte degli Enti Locali.

⁴ Gli indirizzi ridefiniti dalla deliberazione n.13/1 del 21/12/2007, come modificati con successiva deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009, sono i seguenti:

1. verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al D.lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni;
2. verifica della coerenza dei servizi commerciali con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma triennale dei Servizi dell'Agenzia;

-
3. durata, per i soli servizi atipici, pari a quella del contratto stipulato col committente;
 4. durata, per i servizi commerciali, correlata alla permanenza del requisito di coerenza di cui al precedente n. 2, con previsione di revoca, senza obbligo d'indennizzo, allorquando la verifica di coerenza, da effettuarsi in relazione al cambiamento del programma triennale dei servizi, dia esito negativo;
 5. applicazione nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;
 6. disposizione di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
 7. disposizione di autobus adibiti ad uso terzi e classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23/12/03, pubblicato nella G.U. n. 30 del 06/02/04, nelle classi "A, B" o nelle classi "I, II, III" in numero idoneo ad assicurare il regolare esercizio ed in funzione delle caratteristiche proprie di sicurezza del servizio da autorizzare; gli autobus non devono essere stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non abbiano potuto beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno;
 8. verifica del rispetto delle prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso) contenute nello *Stralcio di piano per la mobilità* approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006;
 9. adozione della Carta della Mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30/12/1998, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 02/02/99 con particolare riferimento agli elementi relativi alla tutela del viaggiatore contenuti al punto 2.6 della Carta della Mobilità (2.6.1 - procedura di dialogo tra cliente ed azienda; 2.6.2 procedura e casistica per i rimborsi; 2.6.3 copertura assicurativa per danni alle persone e alle cose).